

Legge federale sul Tribunale federale
(Legge sul Tribunale federale, LTF)
Avamprogetto del giugno 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli ... della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...

decreta:

Capitolo primo: Organizzazione del Tribunale federale

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Autorità giudiziaria suprema

¹Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

²Esso si compone di 30 - 39 giudici ordinari.

³Comprende inoltre un numero di giudici supplenti pari al massimo a quello dei giudici ordinari.

Art. 2 Indipendenza

¹Nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie, il Tribunale federale è indipendente e soggiace unicamente al diritto.

²Le sue sentenze possono essere annullate o modificate unicamente dal Tribunale stesso, conformemente alle disposizioni legali.

Art. 3 Amministrazione del Tribunale federale

¹Il Tribunale federale dispone di autonomia amministrativa. Esso costituisce gli organi amministrativi e disciplina i particolari in un regolamento.

²Esso tiene una contabilità propria.

Art. 4 Alta vigilanza dell'Assemblea federale

¹Il Tribunale federale è posto sotto l'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

²Esso le sottopone annualmente il progetto di preventivo, nonché la contabilità e il rapporto di gestione.

Art. 5 Sede

La sede del Tribunale federale è Losanna.

Sezione 2: Giudici

Art. 6 Elezione

¹I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

²A giudice può essere eletto chiunque abbia diritto di voto e sia eleggibile in materia federale.

Art. 7 Incompatibilità

¹I giudici non possono essere né membri dell'Assemblea federale o del Consiglio federale né dipendenti della Confederazione.

²Non è loro permesso né esercitare un'attività che possa pregiudicare l'adempimento regolare della funzione di giudice, l'indipendenza o la dignità del Tribunale, né rivestire una carica religiosa.

³I giudici ordinari non possono né essere al servizio di un Cantone né esercitare qualsivoglia altra attività lucrativa. Essi non possono neppure occupare il posto di direttore o di membro dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 8 Attività accessorie

¹Il Tribunale federale può autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività di perito o di arbitro, come anche altre attività accessorie, nella misura in cui non risultino pregiudicati l'adempimento regolare della funzione di giudice, l'indipendenza e la dignità del Tribunale.

²Esso stabilisce in un regolamento la competenza e i presupposti per l'autorizzazione.

Art. 9 Parentela

¹I parenti e gli affini in linea retta e fino al quarto grado compreso in linea collaterale, come anche i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle, e le persone che convivono stabilmente non possono rivestire nel medesimo tempo la carica di giudice.

²I parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i coniugi e le persone che convivono stabilmente non possono essere nel medesimo tempo giudice del Tribunale federale e membro dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o di

un'altra autorità giudiziaria della Confederazione, giudice istruttore federale o rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 10 Durata della carica

¹I giudici stanno in carica sei anni.

²Se un seggio diviene vacante, l'Assemblea federale elegge, nella sessione immediatamente successiva, il nuovo giudice per il resto del periodo.

Art. 11 Giuramento

¹Prima di assumere il loro ufficio, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

²Essi prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea federale.

Art. 12 Luogo di residenza

I giudici scelgono liberamente il luogo di residenza; i giudici ordinari devono comunque potersi recare rapidamente in sede.

Sezione 3 **Organizzazione**

Art. 13 Principio

Il Tribunale federale regola nei limiti della presente legge la propria organizzazione, costituisce i servizi necessari e nomina il personale.

Art. 14 Presidenza

¹L'Assemblea federale elegge per due anni, tra i giudici ordinari, il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale.

²Il presidente esercita la direzione generale degli affari e la vigilanza sul personale del Tribunale. Egli presiede alla seduta plenaria.

³In caso di impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione.

Art. 15 Seduta plenaria

¹Alla Corte plenaria, costituita dai giudici ordinari, competono:

- a. le nomine, in quanto il regolamento non le assegni a un altro organo del Tribunale;
- b. l'emanazione di regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione degli affari, le tasse di giustizia nonché le spese ripetibili assegnate alle parti, ai difensori d'ufficio, ai periti e ai testimoni;
- c. i decreti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, ove siano di importanza fondamentale o di considerevole portata.

²Perché il Tribunale federale possa deliberare validamente in seduta plenaria, devono essere presenti almeno due terzi dei giudici. Sono ammesse le decisioni prese mediante circolazione degli atti.

Art. 16 Sezioni

¹Il Tribunale federale costituisce al suo interno, per un periodo di due anni, le sezioni seguenti:

- a. più Corti di diritto pubblico;
- b. due o più Corti civili;
- c. una Corte penale.

²Per la costituzione delle sezioni vanno tenute in debita considerazione le conoscenze specifiche dei giudici.

³Ciascun giudice può essere tenuto a fungere in una sezione diversa dalla sua.

Art. 17 Presidente delle sezioni

¹Il Tribunale federale nomina, per lo stesso periodo, i presidenti delle sezioni.

²È applicabile per analogia l'articolo 14 capoverso 3.

Art. 18 Composizione

¹Le sezioni giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

²Se la questione di diritto è d'importanza fondamentale o se lo ordina il presidente, le sezioni giudicano nella composizione di cinque giudici. Sono eccettuati i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti.

³Salvo in caso di ricorsi in materia comunale, le sezioni giudicano nella composizione di sette giudici i ricorsi contro:

- a. atti legislativi cantonali sottoposti a referendum e decisioni su ricorsi contro tali atti;
- b. decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum.

Art. 19 Controllo di leggi federali

¹Se una sezione nutre fondati dubbi sulla compatibilità di una disposizione applicabile di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale, con i diritti costituzionali, il diritto internazionale o le competenze cantonali garantite dalla Costituzione, essa si riunisce con una sezione di diritto pubblico per statuire in merito alla contestazione.

²Ciascuna sezione si compone di cinque giudici; il presidente del Tribunale federale presiede la seduta in qualità di undicesimo giudice.

³Il presidente del Tribunale federale designa un secondo giudice relatore all'interno della sezione di diritto pubblico aggiunta.

Art. 20 **Votazione**

¹Il Tribunale e le sue sezioni pronunciano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge disponga altrimenti.

²In caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 21 **Giudice unico**

Il giudice incaricato dell'istruzione decide, in qualità di giudice unico, dello stralcio dei procedimenti divenuti senza oggetto.

Art. 22 **Ripartizione degli affari**

Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, la ripartizione degli affari tra le sezioni, la composizione delle Corti giudicanti nonché l'impiego dei giudici supplenti.

Art. 23 **Modifica della giurisprudenza**

¹La sezione che intende derogare alla giurisprudenza seguita da un'altra sezione, da più sezioni riunite o dall'intero Tribunale deve richiedere il consenso dell'altra sezione, delle sezioni riunite o del Tribunale in seduta plenaria. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; essa vincola la sezione che deve giudicare la causa.

²Perché si possa deliberare validamente, devono essere presenti almeno due terzi dei giudici delle sezioni interessate. Sono ammesse le decisioni prese mediante circolazione degli atti.

Art. 24 **Cancellieri e collaboratori personali**

¹Il Tribunale federale nomina i cancellieri e i collaboratori personali dei giudici.

²I cancellieri sono nominati dal Tribunale federale dopo ogni rinnovamento integrale per un periodo di sei anni o per il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.

Art. 25 **Segretario generale**

¹Il Tribunale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto dopo ogni rinnovamento integrale per un periodo di sei anni o per il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.

²Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, inclusi i servizi scientifici e amministrativi. Egli provvede alla segreteria della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 26 Informazione

¹Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni sezione determina quali delle proprie decisioni debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

²Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere l'obbligo d'accreditamento.

Capitolo secondo: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Competenza

Art. 27 Esame

¹Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.

²In caso di dubbio circa l'assegnazione della competenza al Tribunale federale o a un'altra autorità, il Tribunale procede a uno scambio di opinioni con detta autorità.

Art. 28 Incompetenza

¹Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale non entra nel merito della causa.

²Esso trasmette la causa all'autorità ritenuta competente.

Art. 29 Questioni pregiudiziali

L'autorità competente nel merito giudica anche sulle questioni pregiudiziali.

Sezione 2: Direzione del processo

Art. 30 Giudice d'istruzione

¹Il presidente della sezione o un giudice da questi designato dirige il procedimento sino all'emanazione della decisione.

²Le decisioni del giudice d'istruzione relative alla direzione del processo non sono impugnabili.

Art. 31 Disciplina

¹Chiunque, nel corso della procedura dinanzi al Tribunale federale, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punito con l'ammonizione o con la multa disciplinare fino a 1'000 Franchi.

²La parte e il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 2'000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5'000 franchi.

³Il giudice che presiede al dibattimento può far espellere dalla sala d'udienza o punire con una multa disciplinare fino a 1'000 franchi le persone che contravvengono ai suoi ordini.

Sezione 3: Ricusazione dei membri dei collegi

Art. 32 Motivi di ricusazione

¹I giudici, i giudici supplenti e i redattori sono tenuti a ricusarsi se:

- a. hanno un interesse personale nella causa;
- b. sono uniti in matrimonio, sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte o il suo rappresentante;
- c. se hanno avuto parte nella medesima causa in altra qualità, in particolare come membri di un'autorità, consulenti di una parte, periti o testimoni;
- d. se per altri motivi, in particolare a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo rappresentante, possono avere una prevenzione nella causa.

²La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non costituisce in sé un motivo di ricusazione.

Art. 33 Obbligo di comunicare

Il magistrato o il funzionario giudiziario che si trovi in uno dei casi di ricusazione deve comunicarlo in tempo utile al presidente della sezione competente.

Art. 34 Domanda di ricusazione

¹Le parti che intendono domandare la ricusazione devono inoltrare domanda scritta al Tribunale non appena vengono a conoscenza del motivo di ricusazione. La domanda deve indicare e documentare i fatti fondanti la ricusazione.

²Il magistrato o il funzionario ricusato si spiega sul motivo di ricusazione.

³Il Tribunale non entra nel merito di domande di ricusazione inoltrate tardivamente senza un motivo scusabile.

Art. 35 Decisione

Se la ricusazione è contestata, la sezione pronuncia sulla domanda senza il concorso del magistrato o del funzionario ricusato.

Art. 36 Violazione delle norme sulla ricusazione

¹Gli atti ai quali ha preso parte una persona soggiacente all'obbligo di ricusazione vanno annullati, se una parte lo richiede non appena ha notizia del motivo di ricusazione.

²Le misure probatorie non rinnovabili possono essere tenute in considerazione dall'istanza a cui compete la decisione.

³Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto a procedimento ultimato, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Sezione 4: Parti, loro rappresentanti, atti scritti

Art. 37 Elezione di domicilio

¹Le parti devono indicare al Tribunale il proprio domicilio o la propria sede.

²Le parti domiciliate all'estero devono eleggere domicilio in Svizzera, dove possano essere loro fatte le notificazioni.

³Le notificazioni alle parti che non danno seguito a tale incombenza, potranno essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Art. 38 Rappresentanti delle parti

¹Sono ammessi come rappresentanti delle parti soltanto gli avvocati titolari di una patente svizzera nonché i professori di diritto delle Università svizzere.

²Il Tribunale può eccezionalmente ammettere gli avvocati con una patente estera.

³I rappresentanti delle parti devono giustificare il loro mandato mediante procura scritta.

⁴In caso di contestazione circa l'onorario dovuto da una parte al proprio avvocato per il procedimento dinanzi al Tribunale federale, quest'ultimo ne determina l'ammontare previa consultazione per scritto dell'avvocato o della parte e senza dibattimento.

Art. 39 Assenza della capacità di condurre personalmente la causa

Il Tribunale può invitare la parte manifestamente non in grado di condurre essa medesima la sua causa a designare un rappresentante. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa.

Art. 40 Atti scritti

¹Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, essere firmati e contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova.

²Essi vanno depositati in un numero di copie sufficiente per il Tribunale e ogni controparte, ma almeno in due esemplari.

³I documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati se sono in possesso della parte. Se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa va allegata.

⁴Se mancano la firma di una parte o del suo rappresentante, la sua procura o gli allegati prescritti, o se non è ammesso il rappresentante come tale, è fissato un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.

⁵Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o redatti in una lingua straniera possono essere rimandati con la stessa comminatoria, alla parte interessata, con l'invito a rifarli.

Sezione 5: Termini

Art. 41 Computo

¹I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un avvenimento, decorrono a partire dal giorno successivo.

²Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

³È determinante il diritto del Cantone in cui è stata pronunciata la decisione impugnata.

Art. 42 Sospensione

¹I termini stabiliti dalla legge in giorni non decorrono:

- a. dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

²Questa regola non si applica a procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure cautelative.

Art. 43 Proroga

¹I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

²I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi pertinenti, se ne è stata fatta domanda prima della scadenza.

Art. 44 Osservanza

¹Gli atti devono essere consegnati al Tribunale federale, oppure al suo indirizzo, alle Poste svizzere o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi.

²Si reputa parimenti osservato il termine, se l'atto è consegnato tempestivamente a un'autorità federale incompetente o ad un'autorità cantonale superiore. L'atto va trasmesso senza indugio al Tribunale federale.

Art. 45 Notificazione irregolare

Una notificazione irregolare, in particolare l'incompleta o inesatta indicazione del rimedio giuridico, o l'assenza di detta indicazione, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.

Art. 46 Restituzione del termine in caso di inosservanza

¹Se, per un motivo che non sia la notificazione irregolare, il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, il termine è restituito, se egli ne fa domanda, indicandone il motivo ed entro 30 giorni dalla cessazione di questo. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso.

²La restituzione può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza, che in tale caso viene annullata.

Art. 47 Esecuzione e fallimenti

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili ai ricorsi contro le decisioni dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, a condizione che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento¹ non prescriva altrimenti.

Sezione 6: Valore litigioso

Art. 48 Determinazione

¹Il valore litigioso è determinato dalle conclusioni della domanda; per le procedure di ricorso sono determinanti le conclusioni contestate dinanzi all'istanza inferiore.

²Se nelle conclusioni non è chiesta una somma di denaro determinata, il Tribunale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento.

³Nella determinazione del valore litigioso non entrano in linea di conto gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, né i diritti riservati, né la pubblicazione della sentenza.

⁴Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

⁵Se la durata è incerta o illimitata, è considerato come capitale l'importo dell'annua rendita o prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 49 Addizione

Le diverse conclusioni fatte valere da un ricorrente o da litisconsorti in una controversia patrimoniale sono addizionate purché non si escludano a vicenda.

Art. 50 Domanda riconvenzionale

¹L'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale.

¹ RS 281.1

²Se le pretese fatte valere nella domanda principale e nella domanda riconvenzionale si escludono a vicenda e una delle due domande non raggiunge il valore litigioso richiesto, quest'ultima è soggetta a:

- a. ricorso, se questo si riferisce anche all'altra domanda;
- b. ricorso adesivo, se l'altra domanda è oggetto di ricorso.

Sezione 7: Lingua della procedura

Art. 51

¹La procedura è condotta in una lingua ufficiale, di norma nella lingua della decisione impugnata. Qualora le parti si esprimano in un'altra lingua ufficiale, la procedura può essere condotta in tale lingua.

²In caso di procedura d'azione diretta si terrà conto della lingua delle parti, purchè si tratti di una lingua ufficiale.

³Se necessario il Tribunale ordina una traduzione.

Sezione 8: Assunzione delle prove

Art. 52 Principio

¹L'assunzione delle prove è retta dagli articoli 36, 37 e 39 a 65 della legge di procedura civile federale².

²Il giudice d'istruzione può procedere di persona all'assunzione delle prove necessarie o incaricarne le autorità federali o cantonali competenti.

³In caso di audizione di testimoni, ispezioni e interrogatorio delle parti egli fa capo a un secondo giudice.

Art. 53 Presenza delle parti e consultazione degli atti

¹Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti.

²Laddove sia necessario alla salvaguardia di interessi preponderanti pubblici o privati, il Tribunale è tenuto a procedere all'assunzione della prova escludendo le parti o le controparti.

³Qualora intenda servirsi della prova a danno di una parte, il Tribunale è tenuto a comunicargliene il contenuto essenziale per la causa, nonché a offrirle la possibilità di esprimersi al riguardo e di indicare una prova contraria.

² RS 273

Sezione 9: Procedura decisionale

Art. 54 Dibattimento

Il presidente della sezione può ordinare un dibattimento.

Art. 55 Deliberazione orale

¹Di regola, le sezioni statuiscono mediante circolazione degli atti.

²Esse deliberano la decisione oralmente, se il presidente lo ordina o un giudice lo richiede.

Art. 56 Pubblicità

¹Se le sezioni non statuiscono mediante circolazione degli atti, le loro deliberazioni e votazioni nonché gli eventuali dibattimenti sono pubblici.

²Il Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se lo giustifichi l'interesse di una parte o di altri partecipanti alla causa.

³Nella procedura di esame preliminare dei ricorsi non hanno luogo deliberazioni o votazioni pubbliche.

Art. 57 Notificazione della decisione

¹Il testo integrale della decisione, con l'indicazione del nome dei giudici che hanno preso parte all'udienza e del redattore, è notificato alle parti, all'autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti alla causa.

²Se il Tribunale ha emanato la decisione in una deliberazione pubblica, esso comunica immediatamente il dispositivo alle parti.

Art. 58 Forza di cosa giudicata

Le decisioni del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata nel giorno in cui sono state pronunciate.

Sezione 10: Spese

Art. 59 Garanzia per spese processuali e ripetibili

¹La parte che adisce il Tribunale deve fornire un anticipo dell'ammontare delle spese presunte per il processo. Per motivi speciali, si può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo dell'anticipo sulle spese.

²Alla parte che non ha domicilio fisso in Svizzera o è manifestamente insolubile può essere imposto, a domanda della controparte, di fornire garanzie per le spese ripetibili.

³Il giudice d'istruzione impartisce un termine adeguato per il versamento dell'anticipo sulle spese con la comminatoria che altrimenti l'atto richiesto non sarà eseguito.

Art. 60 Anticipo dei disborsi

¹Ogni parte deve inoltre anticipare i disborsi che saranno causati dalle proprie domande durante la procedura, e proporzionalmente i disborsi che saranno causati dalle domande comuni o da atti ordinati d'ufficio dal Tribunale.

²Se l'anticipo non è fornito entro il termine stabilito, l'atto per cui è stato chiesto non è eseguito.

Art. 61 Assistenza giudiziaria

¹Su domanda di una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano temerarie il giudice d'istruzione la dispensa dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili.

²Se occorre, il Tribunale le assegna un avvocato. Quest'ultimo ha diritto a un indennizzo adeguato, sopportato dalla cassa del Tribunale in quanto le ripetibili accordate non coprano le spese di patrocinio.

³Se più tardi è in grado di pagare, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.

Art. 62 Spese del Tribunale federale

¹Di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente; se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può ripartire diversamente le spese o rinunciare a riscuoterle.

²In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale può rinunciare, in tutto o in parte, a riscuotere le spese processuali.

³Le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate.

⁴Sono di regola dispensati dal pagamento delle spese processuali la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli organismi con compiti di diritto pubblico, quando, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso.

⁵Salvo disposizione contraria, le spese processuali messe congiuntamente a carico di più persone sono sostenute tra di esse in parti eguali e con responsabilità solidale per l'importo globale.

Art. 63 Spese dell'istanza inferiore

Quando modifica la decisione impugnata, il Tribunale può ripartire diversamente l'onere delle spese della procedura anteriore.

Art. 64 Calcolo delle spese

¹Le spese processuali a carico delle parti comprendono la tassa di giustizia, le spese per la traduzione in o da una lingua che non è lingua nazionale, le spese di perizia e le indennità ai testimoni.

²La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Essa ammonta a:

- a. 200 - 5'000 franchi nelle cause senza interesse pecuniario;
- b. 200 - 100'000 franchi nelle altre cause.

³Il Tribunale può aumentare tali importi al massimo sino al doppio, qualora motivi particolari lo giustificino.

Art. 65 Spese ripetibili

¹Nella sentenza il Tribunale determina se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente.

²Di regola, la parte soccombente è tenuta a rimborsare, secondo la tariffa del Tribunale, tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione.

³Alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni nonché agli organismi con compiti di diritto pubblico non sono di regola assegnate ripetibili, qualora, senza avere un interesse pecuniario, vincano una causa intentata nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

⁴L'articolo 62 capoversi 3 e 5 è applicabile per analogia.

⁵Il Tribunale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito della causa, la decisione dell'istanza inferiore sulle ripetibili. Può fissarle esso medesimo secondo la tariffa federale o cantonale applicabile, o delegarne la determinazione all'istanza inferiore.

Sezione 11: Esecuzione

Art. 66 Decisioni che condannano a una prestazione pecuniaria

Le decisioni che condannano una parte al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia in denaro, sono eseguite conformemente alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento³.

Art. 67 Altre decisioni

¹I Cantoni devono eseguire le decisioni del Tribunale federale nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali.

³ RS 281.1

²Se il Tribunale federale ha giudicato una causa che in prima istanza è di competenza di un'autorità amministrativa federale, l'esecuzione è retta dagli articoli 41 - 43 della legge federale sulla procedura amministrativa⁴.

³Le decisioni pronunciate dal Tribunale federale a seguito di un'azione, sono eseguite giusta gli articoli 74 - 78 della legge di procedura civile federale⁵.

Art. 68 Ricorso al Consiglio federale

¹In caso di esecuzione manchevole di decisioni del Tribunale federale, è dato il ricorso al Consiglio federale.

²Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari.

Sezione 12: Disposizioni suppletive

Art. 69

In tutti i casi per i quali la presente legge non contenga disposizioni particolari concernenti la procedura, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge di procedura civile federale⁶.

Capitolo terzo: Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso

Sezione 1: Ricorso in materia civile

Art. 70 Principio

¹Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni in materia civile e in materia di esecuzione e fallimenti.

²Sono soggette a ricorso in materia civile anche le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione del diritto pubblico, in particolare le decisioni:

- a. sull'esecuzione di decisioni in materia civile;
- b. sulla tenuta del registro fondiario, del registro dello stato civile e di commercio nonché dei registri dei marchi, dei disegni e dei modelli, dei brevetti d'invenzione, delle varietà vegetali e delle topografie;
- c. sull'autorizzazione al cambiamento del nome;
- d. in materia di vigilanza sulle fondazioni, esclusi gli istituti di previdenza;
- e. in materia di vigilanza sulle autorità di tutela, sull'esecutore testamentario e su altri rappresentanti del diritto successorio;
- f. sull'interdizione, sulla nomina di un assistente e di un curatore e sulla privazione della libertà a fini d'assistenza;
- g. in materia di protezione dei minori.

⁴ RS 172.021

⁵ RS 273

⁶ RS 273

Art. 71 Istanze inferiori

¹Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle ultime istanze cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

²I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali ultime istanze cantonali. Detti tribunali giudicano in qualità di istanze di ricorso, in quanto una legge federale non preveda un'unica istanza cantonale.

³Alle condizioni degli articoli 190 - 192 della legge federale sul diritto internazionale privato⁷, è inoltre ammissibile il ricorso contro le decisioni dei tribunali arbitrali.

Art. 72 Diritto di ricorso

¹Ha diritto di ricorrere in materia civile chi:

- a. ha preso parte al procedimento dinanzi all'istanza inferiore o è stato privato di tale possibilità; e
- b. ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

²Contro le decisioni pronunciate giusta l'articolo 70 capoverso 2, hanno inoltre diritto di ricorrere la Cancelleria federale, i Dipartimenti della Confederazione e, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se la decisione impugnata interessi la sfera dei loro compiti.

Sezione 2: Ricorso in materia penale

Art. 73 Principio

¹Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni in materia penale.

²Sono soggette a ricorso in materia penale anche le decisioni concernenti:

- a. l'assistenza giudiziaria intercantonale o internazionale;
- b. le pretese civili, ove queste vadano esaminate unitamente alla causa penale;
- c. l'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 74 Istanze inferiori

¹Il ricorso è ammissibile contro le decisioni della Corte penale federale e delle ultime istanze cantonali.

²I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali ultime istanze cantonali. Detti tribunali giudicano in qualità di istanze di ricorso.

⁷ RS 291

Art. 75 Diritto di ricorso

¹Ha diritto di ricorrere in materia penale chi:

- a. ha preso parte al procedimento dinanzi all'istanza inferiore o è stato privato di tale possibilità, e
- b. ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, in particolare:
 1. l'accusato e, dopo la sua morte, i suoi parenti ed affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge;
 2. il rappresentante legale dell'accusato;
 3. l'accusatore pubblico;
 4. il querelante, se ha sostenuto l'accusa senza la partecipazione dell'accusatore pubblico;
 5. la vittima, qualora la decisione impugnata possa ripercuotersi sul giudizio delle sue pretese civili.

²Hanno inoltre diritto di ricorrere:

- a. il Ministero pubblico della Confederazione, se il diritto federale prevede che la decisione gli sia notificata o se ha deferito il giudizio della causa penale alle autorità cantonali;
- b. la Cancelleria federale, i Dipartimenti della Confederazione o, in quanto previsto dal diritto federale, i servizi loro subordinati, se la decisione impugnata interessa la sfera dei loro compiti.

Sezione 3: Ricorso in materia di diritto pubblico

Art. 76 Principio

Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

- a. contro le decisioni inerenti questioni di diritto pubblico;
- b. contro i decreti cantonali;
- c. concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e le votazioni popolari.

Art. 77 Eccezioni

¹Il ricorso non è ammissibile contro le decisioni:

- a. in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto pubblico internazionale non dia diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- b. concernenti la naturalizzazione ordinaria;
- c. in materia di polizia degli stranieri, fatti salvi:
 1. il rilascio o il rifiuto di un permesso, al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto;
 2. l'espulsione di polizia degli stranieri;
- d. concernenti la concessione o il diniego dell'asilo nonché l'allontanamento;
- e. concernenti la proroga e il condono di contributi pubblici;
- f. concernenti la concessione di sovvenzioni alle quali la legge non conferisce alcun diritto;

- g. in materia di acquisti pubblici, fatte salve le decisioni concernenti il diritto al risarcimento;
- h. in materia di rapporti di servizio di diritto pubblico, fatti salvi i ricorsi contro:
 - 1. lo scioglimento immediato del rapporto di servizio per gravi motivi;
 - 2. il licenziamento per motivi disciplinari;
 - 3. le decisioni concernenti la parità dei sessi.
- i. in materia di servizio militare, civile, e di protezione civile, fatti salvi i ricorsi concernenti l'ammissione al servizio civile;
- k. concernenti l'esito di esami scolastici o di esami di professione, professionali e di altri esami di capacità;
- l. in materia di circolazione stradale e di ammissione di veicoli stradali, fatti salvi i ricorsi contro la revoca della licenza di condurre.

²È salvo il ricorso per violazione del diritto al giudizio di controversie da parte di un'autorità giudiziaria.

Art. 78 Istanze inferiori in generale

¹Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- a. del Tribunale amministrativo federale;
- b. dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- c. delle ultime istanze cantonali.

²I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie quali ultime istanze cantonali. Per le decisioni di carattere prevalentemente politico, essi possono designare un'altra autorità quale ultima istanza cantonale.

Art. 79 Istanze inferiori per ricorsi contro decreti

¹I decreti cantonali sono impugnabili direttamente con ricorso, qualora non sia possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.

²Se il diritto cantonale preveda un rimedio giuridico contro i decreti, è applicabile l'articolo 78.

Art. 80 Istanze inferiori in materia di diritto di voto

¹I ricorsi concernenti il diritto di voto nonché concernenti le votazioni e le elezioni popolari sono ammissibili:

- a. in materia cantonale contro gli atti delle ultime istanze cantonali;
- b. in materia federale contro le decisioni della Cancelleria federale e le decisioni dei governi cantonali.

²I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità suscettibili di ledere i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Tale obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.

Art. 81 Diritto di ricorso generale

¹Ha diritto di ricorrere in materia di diritto pubblico chi:

- a. ha preso parte al procedimento dinanzi all'istanza inferiore o è stato privato di tale possibilità;
- b. è particolarmente interessato dalla decisione o dal decreto impugnati; e
- c. ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica.

²In materia di diritto di voto (art. 76 lett. c), il diritto di ricorso spetta inoltre a ogni persona avente diritto di voto nell'affare in causa.

Art. 82 Diritto di ricorso particolare

Hanno inoltre diritto di ricorrere:

- a. la Cancelleria federale, i Dipartimenti della Confederazione o, in quanto previsto dal diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato interessa la sfera dei loro compiti;
- b. i Comuni e le altre corporazioni di diritto pubblico, se invocano la violazione di garanzie loro concesse dalla Costituzione cantonale;
- c. il governo cantonale:
 1. se richiede il controllo dell'applicazione di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale (art. 89 cpv. 2);
 2. quando un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza ha giudicato che una legge cantonale in senso formale viola il diritto federale o il diritto internazionale pubblico, e tale decisione produce effetto nei confronti di un numero indeterminato di casi;
- d. le persone, le organizzazioni e le autorità alle quali un'altra legge federale conferisce il diritto di ricorrere.

Capitolo quarto: Procedura di ricorso

Sezione 1: Decisioni impugnabili

Art. 83 Decisioni finali

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che concludono il procedimento.

Art. 84 Decisioni parziali

Il ricorso è ammissibile contro una decisione che:

- a. concerne soltanto una parte delle domande, ove tali domande possano essere giudicate indipendentemente le une dalle altre;
- b. conclude il procedimento per uno o più litisconsorti.

Art. 85 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza

¹È ammissibile il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali concernenti la competenza pronunciate separatamente dal merito.

²Tali decisioni non possono più essere impugnate in seguito.

Art. 86 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali, misure cautelative

¹È ammissibile il ricorso contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali pronunciate separatamente dal merito, nonché contro le decisioni concernenti le misure cautelative:

- a. se arrecano un danno irreparabile; o
- b. se l'accoglimento del ricorso potrebbe condurre immediatamente a una decisione finale.

²Se il ricorso giusta il capoverso 1 non è ammissibile o non ne è stato fatto uso, tali decisioni sono impugnabili mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 87 Denegata o ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso contro l'ingiustificato rifiuto o ritardo di emanare una decisione impugnabile.

Sezione 2: Motivi di ricorso

Art. 88 In generale

Il ricorrente può far valere la violazione:

- a. del diritto federale
- b. del diritto internazionale pubblico;
- c. di diritti costituzionali cantonali;
- d. di disposizioni cantonali concernenti il diritto di voto dei cittadini e relative alle elezioni e alle votazioni popolari;
- e. del diritto intercantonale.

Art. 89 Controllo di leggi federali

¹Il ricorrente può far valere che sono state applicate disposizioni di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale che violano i diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione federale o dal diritto internazionale pubblico.

²I Cantoni possono far valere che è stata applicata una disposizione di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale che viola le competenze loro garantite dalla Costituzione federale.

³Il controllo di leggi federali o di un decreto federale di obbligatorietà generale non può essere richiesto per nessun altro motivo.

Art. 90 Accertamento inesatto dei fatti

¹L'accertamento dei fatti può essere criticato solo se manifestamente inesatto o fondato su una violazione del diritto ai sensi dell'articolo 88 e se la soppressione del difetto può essere determinante ai fini dell'esito del procedimento.

²Se il ricorso è diretto contro una decisione di prima istanza della Corte penale federale, può essere fatto valere qualsivoglia inesatto o incompleto accertamento dei fatti.

Sezione 3: Nuove allegazioni

Art. 91

¹Nuovi fatti e nuove prove possono essere proposti unicamente a condizione che la necessità dell'allegazione risulti soltanto dalla decisione dell'istanza inferiore.

²Non sono ammesse nuove conclusioni.

Sezione 4: Termine di ricorso

Art. 92 Ricorso contro decisioni

¹Il ricorso contro una decisione va depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

²In caso di ricorsi concernenti conflitti di competenza tra Cantoni, il termine di ricorso decorre al più tardi a partire dal momento in cui nell'uno o nell'altro Cantone è stata pronunciata una decisione contro la quale può essere interposto ricorso presso il Tribunale federale.

³Contro l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire può essere interposto ricorso in qualsiasi momento.

⁴Sono riservati i termini di cui agli articoli 19 e 20 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento⁸.

Art. 93 Ricorso contro decreti

Il ricorso contro un decreto va depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione, fatta in conformità del diritto cantonale.

Sezione 5: Esame preliminare

Art. 94 Campo d'applicazione

¹Il ricorso soggiace ad esame preliminare.

²Fanno eccezione i ricorsi contro le decisioni di prima istanza della Corte penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

⁸ RS 281.1

Art. 95 Inammissibilità del ricorso

¹Un ricorso può essere dichiarato totalmente o parzialmente inammissibile quando:

- a. sia manifestamente irricevibile;
- b. il modo di procedere sia queruloso o altrimenti abusivo;
- c. i motivi di ricorso fatti valere non sono sufficientemente fondati;
- d. è fatta valere una violazione del diritto che non può essere decisiva ai fini dell'esito della procedura.

²Un ricorso può essere parimenti dichiarato inammissibile quando:

- a. non è posto alcun quesito giuridico di fondamentale importanza, in particolare poiché la decisione impugnata concorda con la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata ufficialmente e non vi è motivo di riesaminarla; e
- b. l'esito della procedura non ha gravi conseguenze. Queste vanno in particolare ammesse quando:
 1. è pronunciata una privazione di libertà superiore a un mese;
 2. in materia civile, il valore litigioso è almeno pari a 100'000 franchi;
 3. in materia di assicurazioni sociali, l'esito del litigio è di vitale importanza per una parte;
 4. una parte è minacciata di una grave lesione nei diritti fondamentali.

³Il ricorso contro la decisione di un'autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimenti può essere dichiarato inammissibile soltanto in ragione dei motivi di cui al capoverso 1.

Art. 96 Procedura

¹Le sezioni giudicano l'inammissibilità dei ricorsi nella composizione di tre giudici.

²La motivazione della decisione può limitarsi all'indicazione del motivo d'inammissibilità.

Sezione 6: Procedura susseguente

Art. 97 Scambio di scritti, ricorso adesivo

¹Se a seguito dell'esame preliminare, il ricorso non è dichiarato inammissibile, il Tribunale federale lo sottopone all'istanza inferiore e ad altri eventuali parti, persone interessate o legittimati a ricorrere, impartendo loro un termine per presentare le loro osservazioni.

²L'istanza inferiore è tenuta a trasmettere al Tribunale entro tale termine l'incarto della causa.

³Chiunque fosse personalmente legittimato a ricorrere può proporre un ricorso adesivo, domandando la modifica della decisione contro il ricorrente.

⁴Al ricorrente è impartito un termine di risposta al ricorso adesivo. Di regola, non ha luogo un altro scambio di scritti.

⁵Il ricorso adesivo cade se il ricorso è ritirato o se il Tribunale non entra nel merito.

Art. 98 Effetto sospensivo

¹Il ricorso ha effetto sospensivo nel limite delle conclusioni:

- a. in materia civile, se è diretto contro sentenze costitutive;
- b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che pronuncia una pena privativa di libertà non sospesa condizionalmente o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili.

²Per il resto il ricorso non produce alcun effetto sospensivo.

³Il giudice d'istruzione può, d'ufficio o su domanda delle parti, decidere altrimenti in merito all'effetto sospensivo.

Art. 99 Altre misure cautelative

Il giudice d'istruzione può adottare, d'ufficio o su domanda delle parti, misure cautelative, al fine di mantenere lo stato di fatto o di tutelare provvisoriamente interessi minacciati.

Art. 100 Fattispecie determinante

¹Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'istanza inferiore.

²Esso può correggere o completare d'ufficio quanto accertato dall'istanza inferiore, se tale accertamento è manifestamente inesatto o fondato su una violazione del diritto ai sensi dell'articolo 88.

³Il Tribunale federale può riesaminare liberamente i fatti che sono stati accertati dalla Corte penale federale in qualità di prima istanza.

Art. 101 Applicazione del diritto

¹Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.

²Esso può tuttavia limitarsi all'esame dei motivi di ricorso fatti valere dalle parti.

Art. 102 Decisione

¹Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

²Se accoglie il ricorso, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza. Esso può ugualmente rimandare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.

Sezione 7: Procedura cantonale

Art. 103 Autorità giudiziaria

Se, giusta la presente legge, i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità giudiziaria quale ultima istanza cantonale, essi garantiscono che quest'ultima, o un'altra

autorità giudiziaria inferiore competente, esamini liberamente i fatti contestati e applichi d'ufficio l'intero diritto pertinente.

Art. 104 Unità della procedura

¹Chiunque abbia diritto di ricorso al Tribunale federale deve poter figurare quale parte dinanzi a tutte le istanze inferiori cantonali.

²L'istanza immediatamente precedente il Tribunale federale deve poter esaminare almeno i motivi di ricorso di cui agli articoli 88 e 90.

Art. 105 Notificazione delle decisioni

¹Le decisioni contro le quali è ammissibile il ricorso al Tribunale federale vanno notificate per scritto alle parti. Esse devono contenere:

- a. le conclusioni, la motivazione, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;
- b. i motivi determinanti, di fatto e di diritto, in particolare l'indicazione delle disposizioni di legge applicate;
- c. il dispositivo;
- d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

²Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la decisione senza motivazione. In tal caso le parti possono richiedere, entro trenta giorni, il testo integrale della decisione.

³Il Tribunale federale può rimandare all'autorità cantonale, perché ripari il vizio, o annullare una decisione che non soddisfi le esigenze di cui al capoverso 1.

Capitolo quinto: Azione

Art. 106

¹Il Tribunale federale giudica su azione quale istanza unica:

- a. i conflitti di competenza tra autorità federali da una parte e autorità cantonali dall'altra;
- b. le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni;
- c. le pretese di risarcimento del danno risultanti dalla responsabilità dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nonché dei membri delle autorità e dei magistrati eletti dall'Assemblea federale.

²La procedura è retta dalla legge di procedura civile federale⁹.

⁹ RS 273

Capitolo sesto: Parere pregiudiziale

Art. 107 Principio

¹Il Tribunale amministrativo federale o l'ultima istanza cantonale sospendono la procedura e richiedono il parere pregiudiziale del Tribunale federale, qualora debbano emanare una decisione definitiva e ritengano che una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale, la cui validità è in questione nel caso in esame, violi i diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione federale o dal diritto internazionale pubblico.

²Se sono chiamati a pronunciare una decisione definitiva, possono parimenti richiedere il parere del Tribunale federale allorquando nutrano seri dubbi sulle modalità d'interpretazione del diritto federale o internazionale pubblico.

Art. 108 Richiesta di parere pregiudiziale

¹Il tribunale competente richiede il parere indipendentemente dalle conclusioni delle parti.

²Nella richiesta va indicato quali quesiti giuridici sono sottoposti al Tribunale federale e in quale misura sono determinanti per l'esito della procedura.

Art. 109 Osservazioni delle parti

Il tribunale richiedente offre alle parti, all'istanza inferiore e ad eventuali altre persone interessate la possibilità di pronunciarsi in merito alla richiesta e trasmette le loro osservazioni al Tribunale federale unitamente alla stessa.

Art. 110 Altre osservazioni

Il Tribunale federale può invitare altre persone, organizzazioni o autorità a formulare osservazioni.

Art. 111 Decisione

¹Il Tribunale federale pronuncia soltanto sul quesito giuridico posto nella richiesta, applicando d'ufficio il diritto.

²In materia di composizione si applicano per analogia gli articoli 18 e 19.

Art. 112 Notificazione ed effetto

¹Il Tribunale federale notifica la sua decisione al tribunale richiedente. Quest'ultimo la trasmette alle parti, all'istanza inferiore e ad eventuali altre persone interessate.

²La decisione del Tribunale federale è vincolante per il tribunale richiedente, relativamente al giudizio della causa pendente.

Art. 113 Spese

La procedura di parere pregiudiziale è gratuita.

Capitolo settimo: Revisione, interpretazione e rettifica

Sezione 1: Revisione

Art. 114 Violazione di norme procedurali

La revisione di una decisione del Tribunale federale può essere richiesta se:

- a. sono state violate le norme sulla composizione del Tribunale o sulla ricusazione;
- b. il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una legge lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto;
- c. non è stato deciso su singole conclusioni;
- d. il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.

Art. 115 Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La revisione può essere richiesta quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁰ o dei suoi protocolli.

Art. 116 Altri motivi

La revisione può inoltre essere richiesta se:

- a. l'istante, dopo l'emanazione della decisione, ha conoscenza di fatti rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nel corso della procedura precedente, fatta eccezione per i fatti e i mezzi di prova posteriori alla decisione;
- b. da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante, anche se una condanna non fu pronunciata. Se il procedimento penale è possibile, la prova può essere fatta in altro modo.

Art. 117 Termine

¹La domanda di revisione va depositata presso il Tribunale federale:

- a. in caso di violazione di norme procedurali, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

¹⁰ RS 0.101

- b. in caso di violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, entro novanta giorni dalla notificazione alle parti della decisione delle autorità europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.
- c. per altri motivi, entro novanta giorni dalla loro scoperta, ma al più presto dalla notificazione del testo integrale della decisione o dalla chiusura del procedimento penale.

²Dopo dieci anni, la revisione può essere richiesta soltanto in caso di crimine o di delitto.

Art. 118 Perenzione

La revisione di una sentenza che conferma la decisione dell'istanza inferiore non può essere chiesta per un motivo che fu scoperto già prima dell'emanazione della sentenza del Tribunale federale e che avrebbe potuto dar luogo a una domanda di revisione presso l'istanza inferiore.

Art. 119 Misure cautelative

Dopo l'inoltro della domanda di revisione, il giudice d'istruzione può, d'ufficio o su domanda delle parti, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata o adottare altre misure cautelative.

Art. 120 Scambio di scritti

Se il Tribunale giudica la domanda di revisione inammissibile o infondata, lo notifica all'istanza inferiore nonché ad eventuali altre parti, persone interessate o autorità aventi diritto di ricorso, impartendo nel contempo un termine per l'inoltro di osservazioni.

Art. 121 Decisione

¹Se ammette il motivo di revisione, il Tribunale annulla la decisione precedente e pronuncia di nuovo.

²Se annulla una decisione di rinvio, il Tribunale determina contemporaneamente l'effetto di tale annullamento su una nuova decisione dell'istanza inferiore pronunciata nel frattempo.

³Se ammette il motivo di revisione di cui all'articolo 115, il Tribunale tiene conto, nella sua decisione, di un eventuale indennizzo giusta l'articolo 50 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹¹.

¹¹ RS 0.101

Sezione 2: Interpretazione e rettifica

Art. 122

¹Quando il dispositivo di una decisione del Tribunale federale è oscuro, incompleto o ambiguo, o le sue disposizioni sono in contraddizione tra loro o con la motivazione, o contiene errori di redazione o di calcolo, il Tribunale, a domanda delle parti o d'ufficio, procede a interpretazione o rettifica.

²L'interpretazione d'una decisione di rinvio può essere domandata soltanto prima che l'istanza inferiore abbia pronunciato la nuova decisione.

³Gli articoli 119 e 120 sono applicabili per analogia.

Capitolo ottavo Disposizioni finali

...

Appendice: Modifica di leggi federali

1. Legge federale sulla procedura amministrativa¹²

- Modifica del titolo (legge federale sull'organizzazione e la giurisdizione amministrative)
- Sanzione dell'organizzazione del Tribunale amministrativo federale
- Descrizione delle competenze del Tribunale amministrativo federale
- Adozione di disposizioni procedurali complete per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

2. Legge federale sulla procedura penale¹³

- Sanzione dell'organizzazione della Corte penale federale
- Descrizione delle competenze della Corte penale federale (e della Camera d'accusa)
- Soppressione delle Assise federali
- Abrogazione delle disposizioni concernenti il ricorso per cassazione (art. 220 segg., 268 segg.)

...

¹² RS 172.021

¹³ RS 312.0